



Comune di Santa Maria a Vico

Regione Campania

Provincia di Caserta

regolamento chioschi

redatto da
ing. Gennaro Isoletti
Responsabile

5° Settore : AMBIENTE –TERRITORIO ed AA.EE.

Testo approvato con delibera di C.C. n. 21 del 06.06.2008

entrata in vigore : 07.07.2008

**PARTE I
DISCIPLINA AMMINISTRATIVA**

Art. 1 – DEFINIZIONI.....	4
Art. 2 – FINALITA’	4
Art. 3 – TIPOLOGIE DEI SITI E CRITERI DI COLLOCAZIONE	5
Art. 4 - MODALITA’ PER LE RICHIESTE.....	6
Art. 5 - PARERE PRELIMINARE E DOMANDE CONCORRENTI	6
Art. 6 – PERMESSO DI COSTRUIRE	7
Art. 7 – CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO	8
Art. 8 - MODALITA’ PER IL RINNOVO DELLE CONCESSIONI.	8
Art. 9 – NORME GENERALI.....	9
Art. 10 – DECADENZE, REVOCHE E DIVIETI.....	10

**PARTE II
PRESCRIZIONI TECNICHE
MODALITA' COSTRUTTIVE E VINCOLI**

Art. 11 - CARATTERISTICHE DEI CHIOSCHI	12
Art. 12 - PRESCRIZIONI TECNICHE	13
Art. 13 - REQUISITI IGIENICO-SANITARI ED EDILIZI DEI CHIOSCHI.....	14
Art. 14 - ALLACCIAMENTI E SERVIZI	15
Art. 15 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO	15

**PARTE III
MODULISTICA**

**PARTE IV
CONVENZIONE TIPO
PER CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO**

PARTE I

DISCIPLINA AMMINISTRATIVA

Art. 1 - DEFINIZIONI

1. Ai fini e per gli effetti del presente Regolamento si intende per:

Suolo pubblico: il suolo e relativo soprassuolo e sottosuolo appartenente al demanio e al patrimonio del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, il suolo privato e i tratti di strada gravati di servitù di uso pubblico.

Occupazioni di suolo pubblico: quelle relative alle strutture normate dal presente regolamento e dal vigente Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche che si distinguono in:

stagionali – sono occupazioni di qualsiasi natura, effettuate in determinati periodi dell'anno e si ripropongono con cadenza annuale;

annuali – le occupazioni di qualsiasi natura effettuate per soddisfare esigenze di carattere continuativo.

Suolo di proprietà comunale: il suolo e relativo soprassuolo e sottosuolo appartenente al patrimonio disponibile del comune di Santa Maria a Vico.

Chiosco: manufatto isolato, di dimensioni contenute, generalmente prefabbricato e strutturalmente durevole, tradizionalmente concepito per la vendita di generi diversi, semplicemente appoggiato e non fissato al suolo pubblico, ovvero privato, gravato da servitù di uso pubblico, a seguito di concessione di occupazione di suolo pubblico a titolo precario rilasciata dal Comune.

Sono individuate due categorie di chioschi :

1. **a carattere commerciale Alimentare :**

- a. per produzione e vendita di generi di gastronomia locale;
- b. per la somministrazione di alimenti e bevande;

2. **a carattere commerciale Non Alimentare :**

- a. per la vendita di fiori;
- b. per la rivendita di quotidiani e/o periodici e/o materiali di cancelleria.

Attività commerciali e pubblici esercizi: per attività commerciali si intendono le attività autorizzate per il commercio su aree pubbliche nonché per la rivendita di quotidiani e/o periodici; per pubblico esercizio si intende l'attività autorizzata per la produzione e vendita di generi di gastronomia locale e per la somministrazione di alimenti e bevande.

Art. 2 - FINALITA'

1. L'occupazione del suolo pubblico o privato, gravato da servitù di uso pubblico, mediante l'installazione di chioschi è disciplinata dal presente regolamento ispirato ai principi generali di riqualificazione formali e funzionali dell'ambiente cittadino che stabilisce in particolare:

- a) i criteri di collocazione e inserimento ambientale dei chioschi all'interno del territorio comunale;
- b) la procedura per il conseguimento della specifica concessione di occupazione suolo pubblico a titolo precario;
- c) le caratteristiche formali e dimensionali dei chioschi.

2. L'installazione del chiosco è ammessa qualora vi sia una distanza viaria minima percorribile pedonalmente :

- a) di metri 400 rispetto ad un altro chiosco della medesima attività;
- b) di metri 150 rispetto ad un altro chiosco di attività diversa, salvo eventuali progetti di iniziativa dell'Amministrazione comunale che prevedono più tipologie di chioschi nello stesso ambito.

Art. 3 - TIPOLOGIE DEI SITI E CRITERI DI COLLOCAZIONE

1. La collocazione di chioschi sarà di norma concessa quando l'inserimento del manufatto nell'ambiente, oltre ad essere seriamente motivato da giustificazioni funzionali, (carenza dei servizi o attività necessarie), costituirà elemento di valorizzazione dell'intorno urbano.
2. Le localizzazioni dovranno privilegiare gli assi pedonalizzati e altri luoghi dotati di ampie banchine per il passeggio.
3. Pertanto **la collocazione del chiosco sarà preclusa** :
 - a) dove la sua collocazione costituisce elemento di disturbo per la accessibilità o la funzionalità di caditoie, camerette di ispezione, vani di aerazione e consimili presenti nell'area proposta per l'installazione del manufatto;
 - b) dove la sua presenza impedisca in tutto od in parte visuali prospettiche su monumenti o aree con particolari caratteristiche di pregio;
 - c) dove occorra garantire e preservare la leggibilità di segni urbanistici ed edilizi rievocanti particolari vicende storiche di impianto e trasformazione edilizia;
 - d) in corrispondenza degli avancorpi in aggetto su piazze e/o strade;
 - e) dove la continuità delle cortine edilizie è elemento qualificante del paesaggio urbano;
 - f) addossato o ancorato all'edificato.
 - g) in adiacenza ad aree destinate, anche se solo stagionalmente, a spazi già assegnati all'esercizio del commercio su aree pubbliche;
 - h) nell'ambito di pertinenza degli impianti per distribuzione di carburante.
4. L'installazione del chiosco sarà ammissibile quando non in contrasto con il D.Lgs. n. 285/1992 ed s.m.i. (Nuovo Codice della Strada) e del D.P.R. n. 495/92 ed s.m.i. (Regolamento per l'esecuzione del Codice della Strada) e la sua presenza sul suolo pubblico non costituisca ostacolo al movimento pedonale e veicolare.
5. I chioschi potranno essere collocati esclusivamente:
 - a) Nelle zone residenziali e di nuovi insediamenti con scarsità di locali utilizzabili per l'insediamento di attività commerciali;
 - b) Su banchine non delimitanti carreggiate soggette a traffico intenso. La installazione dovrà avvenire ad una distanza non inferiore a metri 3,00 dalle carreggiate veicolari e ad una distanza non inferiore a metri 12,00 dalle intersezioni stradali.
 - c) Nelle aree destinate a verde, anche attrezzato, a condizione che il chiosco insista su una superficie, almeno 10 volte superiore alla superficie coperta del chiosco. Eccezionalmente, nel caso il chiosco penalizzi per estensione il patrimonio verde del Comune, il concessionario sarà tenuto ad indennizzare, secondo quanto stabilito da valutazioni dell'ufficio competente, un proporzionato miglioramento qualitativo del verde penalizzato dall'intervento o, in alternativa, in aree verdi attigue.
 - d) Su marciapiede esistente o appositamente creato a condizione che sia mantenuto uno spazio di marciapiede per la circolazione pedonale di larghezza non inferiore a 2.00 metri e sia garantita l'accessibilità a tali strutture da parte di soggetti portatori di handicap.
6. I chioschi, da realizzare secondo quanto previsto nella parte II, dovranno possedere caratteristiche dimensionali compatibili con quanto specificatamente indicato, adeguandosi alle dimensioni dello spazio disponibile per l'inserimento.

Art. 4 - MODALITA' PER LE RICHIESTE

1. Coloro che, titolari di attività commerciali o di pubblico esercizio, intendano collocare un chiosco dovranno ottenere :
 - concessione comunale di suolo pubblico a titolo precario;
 - permesso di costruire.
2. Le valutazioni relative al rilascio della concessione comunale di suolo pubblico verranno effettuate in sede di Conferenza di Servizi di cui al successivo art. 5, nel rispetto delle finalità e dei contenuti del presente regolamento nonché nel rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, contestualmente all'esame del progetto preliminare del chiosco.

Art. 5 - PARERE PRELIMINARE E DOMANDE CONCORRENTI

1. Prima di presentare l'istanza di rilascio del Permesso di costruire per l'installazione del chiosco, gli interessati devono richiedere obbligatoriamente con apposita istanza un parere preliminare all'Amministrazione Comunale. Detto parere viene espresso in sede di Conferenza dei Servizi, composta dai Settori competenti, entro 30 giorni dall'istanza. La Conferenza dei Servizi è composta dai responsabili di Settori a cui fanno capo i seguenti servizi :
 - Tecnico;
 - Edilizia;
 - Patrimonio;
 - Ambiente;
 - Traffico e viabilità;
 - Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche;
 - Attività Economiche;Alla Conferenza dei Servizi potranno essere convocati altri Settori e/o Enti, qualora si ravvisi la necessità di reperire ulteriori pareri specifici. La Conferenza è coordinata e convocata dal Responsabile del Settore Attività Economiche, previa informativa alla Giunta Comunale.
2. Alla istanza di cui al comma 1 devono essere obbligatoriamente allegati i seguenti atti :
 - a) Copia conforme del titolo abilitativo all'attività commerciale o di pubblico esercizio;
 - b) Estratto di P.R.G., in scala 1:2000, con indicazione del punto di interesse alla installazione del chiosco comprendente, a far centro da quest'ultimo, una area di raggio non inferiore a metri 500;
 - c) Documentazione fotografica del luogo (minimo n. 4 foto a colori - formato non inferiore a cm. 9 x 12, del tipo a sviluppo non istantaneo);
 - d) Tavola indicante l'ubicazione del chiosco ed individuazione dei parcheggi circostanti;
 - e) Progetto di massima.
3. Nel caso di più richieste di pareri preliminari per l'installazione di chioschi nello stesso raggio di cui all'art. 2, comma 2, verrà esaminata prioritariamente l'istanza di trasferimento in chiosco dell'esercente dell'attività commerciale a posto fisso già presente nel territorio comunale da più di cinque anni e successivamente l'istanza che risulta pervenuta per prima al Protocollo Generale. Le altre istanze sono automaticamente respinte ed archiviate.
4. La priorità ottenuta dal richiedente con il parere preliminare favorevole, è mantenuta se l'istanza di permesso di costruire di cui all'art. 6 è presentata dallo stesso soggetto entro 60 gg. dalla data di ricevimento della comunicazione dell'esito favorevole (da inviarsi con Raccomandata A.R.). Scaduto tale termine, senza che sia stata presentata l'istanza suddetta, decade la priorità acquisita, la procedura è conclusa e l'istanza non produrrà più alcun effetto.

Art. 6 - PERMESSO DI COSTRUIRE

1. Per l'ottenimento del permesso di costruire gli interessati dovranno presentare :
 - a) domanda, in bollo, conforme al modello allegato;
 - b) copia della comunicazione dell'esito favorevole espresso dalla Conferenza dei Servizi;
 - c) n. 5 copie del progetto redatto da professionista abilitato all'esercizio della professione.
2. Il progetto dovrà essere composto da :
 - a. progetto, recante :
 - tutti i riferimenti allo stato di fatto dell'area interessata, nonché l'indicazione della disciplina di sosta o divieto dell'area su cui il chiosco viene ad interferire ovvero la eventuale presenza di fermate del mezzo pubblico, di passaggi pedonali, di accessi carrai;
 - Planimetrie dell'area come l'estratto di P.R.G. in scala 1:2000 o 1:1000;
 - illustrazioni in scala 1:100 della esatta ubicazione del chiosco con quote riferite a fili stradali e/o di fabbricazione; piante, prospetti e sezioni dell'installazione proposta, con i necessari riferimenti all'edificio circostante per quanto riguarda aperture, materiali di facciata, elementi architettonici, descritti altresì in almeno due situazioni prospettiche dell'inserimento del chiosco nell'ambiente;
 - le caratteristiche della struttura di norma in scala 1:50;
 - b. relazione tecnico illustrativa;
 - c. documentazione fotografica del luogo oggetto dell'intervento (minimo n. 4 foto a colori - formato non inferiore a cm. 9 x 12, del tipo a sviluppo non istantaneo) e relative simulazioni fotorealistiche dell'inserimento del chiosco nell'area di intervento;
 - d. documentazione inerente i disposti della L. 46/90, qualora ne ricorrano i gli estremi;
 - e. indicazione delle utenze di cui si intende dotare il manufatto (enel, telefono, acquedotto, scarico in fognatura; etc.);
 - f. certificato di iscrizione al Registro Imprese presso la Camera di Commercio ovvero dichiarazione sostitutiva;
 - g. copia dell'autorizzazione per lo svolgimento dell'attività commerciale o copia della ricevuta di presentazione della domanda di subingresso nell'attività stessa; lo svolgimento dell'attività di vendita nei chioschi è subordinata, in relazione all'attività svolta, al rilascio o al possesso dell'autorizzazione per il commercio su area pubblica o delle altre autorizzazioni e licenze eventualmente previste dalle disposizioni di legge in vigore al momento della richiesta.
3. A garanzia dell'adempimento degli obblighi indicati nel Permesso di costruire il soggetto autorizzato dovrà presentare le seguenti apposite garanzie :
 - per la copertura degli immediati danni e ripristino del suolo pubblico a mezzo di versamento in tesoreria comunale o con polizza/e fidejussoria/e a favore del Comune, che verrà restituita al rilascio dell'usabilità del chiosco;
 - a rimborso delle spese che si dovranno sostenere per l'eventuale rimozione della struttura d'ufficio, nonché per la copertura di eventuali danni al patrimonio comunale derivanti dall'installazione del chiosco (aree verdi, marciapiedi, pavimentazioni, ect.) a mezzo di polizza/e fidejussoria/e che sarà trattenuta dall'Amministrazione e restituita al momento della rimozione del chiosco e ripristino dei luoghi.

L'importo delle garanzie sarà individuato con apposito atto deliberativo della Giunta Comunale riportante gli importi per i danni ed il ripristino del suolo pubblico ed il costo per lo smontaggio, trasporto ed accatastamento del chiosco, sentiti i Settori interessati. Gli importi saranno aggiornati ogni tre anni secondo gli indici ISTAT.
4. Allorquando l'area pubblica ove insiste il chiosco è soggetta ad intervento di riqualificazione e/o restyling, il cui progetto preveda opere di arredo, chiosco compreso, al fine di garantirne un inserimento organico e funzionale, gli interventi di nuova installazione o di sostituzione di chiosco esistente, dovranno attenersi a quanto previsto nel progetto.
5. Entro 60 giorni dalla data di ultimazione del manufatto, il titolare dell'autorizzazione è tenuto a consegnare all'Ufficio Tecnico idonea documentazione fotografica - almeno 2 foto a colori formato minimo 9x12, del tipo a sviluppo non istantaneo - della struttura installata. La documentazione fotografica presentata nei termini sopraindicati sarà indispensabile per eventuale e successivo rinnovo dell'autorizzazione.

Art. 7 - CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO

1. Per l'ottenimento della concessione per l'occupazione di suolo pubblico è necessario presentare formale istanza (in bollo) indirizzata all'ufficio competente comunale, completa di :
 - a) tipologia dell'attività da insediarsi;
 - b) copia conforme del permesso di costruire precedentemente rilasciato dal Comune di Santa Maria a Vico, unitamente a copia conforme del relativo progetto, completo delle documentazioni indicate al precedente art. 6, comma 2.
2. La concessione di occupazione suolo pubblico, salve le ipotesi di revoca, decadenza, cessazione delle attività, dichiarazioni di fallimento, :
 - a) avrà una durata non inferiore ad anni 10 ed è rilasciata al soggetto richiedente mediante atto di convenzione da stipularsi tra questi ed il Responsabile del Settore competente del servizio occupazione suolo pubblico;
 - b) è subordinata al pagamento annuale della C.O.S.A.P. (canone di occupazione spazi ed aree pubbliche) secondo le determinazioni indicate dal relativo regolamento e dai suoi aggiornamenti tariffari.
3. Su istanza del concessionario, formulata nel rispetto del presente regolamento, la concessione potrà essere rinnovata. In caso di mancato rinnovo alla scadenza, la concessione decade automaticamente.
4. Alla scadenza della concessione il chiosco, salvo diversa ed espressa indicazione dell'Amministrazione Comunale, dovrà essere rimosso a spese del concessionario e lo stesso avrà l'onere di ripristinare la condizione del suolo nello stato in cui si trovava anteriormente all'istallazione del manufatto. In caso di inadempienza, previa diffida, l'Amministrazione procederà alla requisizione del manufatto, fatti salvi i diritti al ristoro degli oneri necessari allo sgombero pulizia e ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 8 - MODALITA' PER IL RINNOVO DELLE CONCESSIONI

1. Successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, alla scadenza della concessione di occupazione di suolo pubblico e del relativo permesso di costruire, si potrà chiedere il rinnovo, per un periodo non superiore a 10 anni, a seguito di formale istanza da presentarsi all'Amministrazione Comunale, almeno 180 giorni prima della scadenza, allegando una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, con la quale si attesti che la struttura è identica a quanto autorizzato con atto precedente.
2. All'istanza di rinnovo dovranno essere allegate :
 - a) almeno n. 4 fotografie a colori (formato minimo cm. 9x12 del tipo "a sviluppo non istantaneo"), di ogni prospetto del chiosco;
 - b) copia della ricevuta di versamento del corrispettivo del canone riguardante l'occupazione del suolo pubblico.
3. Il rinnovo potrà essere richiesto solo per due volte, alla scadenza del secondo rinnovo (e comunque non oltre il compimento del 30° anno dal giorno del primo atto autorizzativo all'occupazione del suolo pubblico e all'edificazione del chiosco) la struttura dovrà comunque essere rimossa e l'area potrà essere riassegnata con le modalità previste nel presente regolamento.
4. Nel caso in cui non venga presentata istanza di rinnovo, la concessione di suolo pubblico e il relativo permesso di costruire decadono automaticamente e il concessionario avrà l'onere di ripristinare la condizione del suolo nello stato in cui si trovava anteriormente alla installazione del manufatto.

Art. 9 - NORME GENERALI

1. I chioschi, dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, saranno concessi per attività di :
 - a) produzione e vendita di generi di gastronomia locale;
 - b) somministrazione di alimenti e bevande;
 - c) vendita di fiori;
 - d) rivendita di quotidiani e/o periodici e/o materiali di cancelleria.
2. La concessione di occupazione di suolo pubblico e il permesso di costruire non costituiscono titolo per l'ottenimento dell'autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande ai sensi della Legge n. 287 del 25/08/91 e s.m.i. o dell'autorizzazione per il commercio su area pubblica ai sensi del Decreto legislativo n. 114 del 31/03/98, ovvero ogni altro titolo autorizzativo in materia produttivo-commerciale.
3. Ciascun chiosco potrà essere installato e la relativa attività potrà essere iniziata solo dopo il rilascio del permesso di costruire, della concessione di occupazione di suolo pubblico, della licenza per lo svolgimento dell'attività commerciale ovvero del pubblico esercizio ammessi ai sensi del presente regolamento.
4. Il chiosco autorizzato dovrà, a cura e spese del titolare, essere temporaneamente rimosso qualora si verifichi la necessità di intervenire sul suolo o nel sottosuolo pubblico con opere di manutenzione.
5. Salva diversa pattuizione, a semplice richiesta del Comune, il concessionario è tenuto allo spostamento, alla modifica o alla rimozione dei chioschi insistenti sul soprassuolo e degli eventuali impianti collocati ed esistenti nel sottosuolo o sul soprassuolo, senza diritto ad alcuna indennità e nel più breve tempo possibile, restando a totale suo carico tutte le maggiori spese che il Comune fosse costretto a sostenere.
6. E' vietata ogni forma di locazione.
7. La concessione di occupazione di suolo pubblico, può avere durata massima di dieci anni. Alla scadenza, salvo rinnovo, la concessione decade automaticamente. In caso di rinnovo potranno essere stabilite nuove condizioni.
8. Non potranno essere modificate le attività svolte nei chioschi rispetto a quanto autorizzato dall'Amministrazione comunale.

Art. 10 - DECADENZE, REVOCHE E DIVIETI

1. Il concessionario decade dal diritto di occupare lo spazio concessogli qualora non rispetti le condizioni imposte con l'atto di concessione per l'occupazione di suolo pubblico, ovvero non osservi le norme stabilite dalla legislazione vigente e dai Regolamenti comunali.
Incorre altresì nella decadenza :
 - a) per mancato pagamento anche di una sola annualità del canone di concessione;
 - b) se l'occupazione non viene effettuata entro tre mesi dalla data di decorrenza della concessione di suolo pubblico;
 - c) per violazione delle norme relative al divieto di locazione;
 - d) per uso diverso della occupazione rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione;
 - e) per essere incorsi nella decadenza del titolo autorizzativo produttivo-commerciale (autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande, autorizzazione per il commercio su area pubblica, autorizzazione per la rivendita di quotidiani e/o periodici).
2. La pronuncia di decadenza comporta la cessazione degli effetti del provvedimento concessorio con effetto dal momento stesso in cui viene pronunciata.
3. La concessione di occupazione di suolo pubblico è revocabile anche quando per omessa manutenzione o uso improprio la struttura concessa risulti disordinata o degradata, nonché quando la medesima abbia subito modificazioni rispetto all'ultimo progetto autorizzato.
4. Allo scadere della concessione, salvo rinnovo, la struttura deve essere rimossa; il concessionario ha l'onere di ripristinare la condizione del suolo nello stato in cui si trovava anteriormente all'installazione del manufatto.
5. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse il Comune, esplicitandone le motivazione e con preavviso minimo di 30 giorni, può modificare, sospendere o revocare il provvedimento di concessione dell'occupazione di suolo pubblico, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo. In caso di revoca il Comune, dopo 60 giorni dall'emissione del provvedimento di revoca, ordina il ripristino dello stato dei luoghi.
6. In caso di revoca, decadenza della concessione o di scadenza senza rinnovo della medesima, il concessionario deve provvedere, a propria cura e spese, a rimettere ogni cosa nel pristino stato con immediatezza e comunque entro il termine stabilito dal Comune. In mancanza, vi provvede il Comune a spese del concessionario.
7. Al concessionario è dovuto il rimborso della quota di canone già versato afferente al periodo di mancata occupazione.
8. L'accatastamento dei materiali in prossimità dei chioschi fuori dall'orario di apertura dell'attività commerciale comporterà la sanzione amministrativa, così come previsto dal Nuovo Codice della Strada e dal relativo regolamento di attuazione e dai regolamenti comunali.
9. L'occupazione abusiva degli spazi non autorizzati, comporterà la sanzione amministrativa, così come previsto dal Nuovo Codice della Strada e dal relativo regolamento di attuazione, dai regolamenti comunali e dalla legislazione vigente.

PARTE II

PRESCRIZIONI TECNICHE

MODALITA' COSTRUTTIVE

VINCOLI

Art. 11 - CARATTERISTICHE DEI CHIOSCHI

1. A seconda dell'ambito urbano in cui viene inserito il chiosco, il progettista dovrà prestare attenzione nell'assegnare al manufatto dimensioni corrette con specifico riferimento allo spazio utile risultante nell'intorno tenendo conto della collocazione del chiosco nell'area proposta.
2. Le caratteristiche formali e dimensionali dei chioschi dovranno rispondere a quanto specificatamente previsto dal presente articolo e dai successivi in modo che il manufatto risulti idoneo ad essere inserito nello specifico contesto ambientale proposto.
3. Il chiosco è da realizzare con rigore formale, semplicità di linee e forme geometriche e pulizia di superfici, che dovranno essere prive di sovrapposizioni decorative ed ornamentali (forma ricavabile da una figura geometrica regolare : quadrato, rettangolo, cerchio, esagono, ottagono).
4. La struttura del manufatto dovrà essere realizzata con l'obiettivo di conseguire facilmente la sua rimovibilità pur garantendo stabilità fisica e sicurezza d'uso. Potranno quindi adottarsi soluzioni in carpenteria metallica con sistemi di giunzione semplice (incastri, bulloni, rivetti...) o sistemi in tutto o in parte prefabbricati e assemblati in opera.
5. Non sono consentite :
 - a) la utilizzazione di pannelli prefabbricati in cemento armato;
 - b) strutture in muratura di qualsiasi genere;
 - c) costruzioni anche solo parzialmente interrato.
6. Per rispondere al principio di pulizia formale che deve caratterizzare il manufatto, sulle superfici esterne del medesimo non debbono apparire elementi che interrompano la continuità delle medesime, arrecando disturbo visivo; a tal fine, la progettazione dovrà far sì che organi di collegamento come dadi, viti, rivetti od altro non appaiano sulle superfici esterne del chiosco.
7. Eventuali apparati illuminanti dovranno essere realizzati in modo da non provocare abbagliamento o disturbo al transito veicolare.
8. Le chiusure esterne sono realizzabili con serrande metalliche o con ante asportabili. Non sono consentite l'uso di chiusure esterne a tapparelle.
9. La superficie di vendita dovrà svilupparsi verso l'interno del chiosco, con zone di vendita a filo con la struttura.
10. Non potranno essere assenti elementi mobili e/o aggiuntivi non facenti parte integrante dei corpi strutturali del chiosco ancorché sporgenti da questi anche solo temporaneamente.
11. La copertura del chiosco deve essere realizzata in maniera tale da garantire i passanti dal riverso delle acque piovane. Lo smaltimento delle acque meteoriche avverrà per mezzo di canalette e pluviali integrati nella struttura (non in vista) sfocianti in fogna, mediante apposite canalizzazioni e prelievi sifonature.
12. Il chiosco deve essere dotato obbligatoriamente di servizio igienico interno.
13. Le superfici espositive devono essere previste dal progetto solo sulle pareti laterali all'interno del chiosco.
14. Non è consentito l'uso di sistemi espositivi automatizzati (tipo display).
15. Nel caso di chiosco-edicola è raccomandata la realizzazione di vani accessibili dall'esterno per il ricovero del quotidiani in ore ante-vendita. È assolutamente vietato l'uso dell'intorno del chiosco-edicola per l'esposizione di materiale pubblicitario inerente le testate o gli articoli in vendita presso l'edicola medesima.
16. E' consentito nel rispetto delle leggi in vigore e previa apposita autorizzazione, l'inserimento di elementi pubblicitari (scritte, marchi, ecc.) purché di dimensioni limitate, anche luminosi, anche con movimento meccanico.
17. E' consentito l'inserimento di un elemento-segnaletto (a segnalare la funzione del chiosco) anche verso l'esterno. Nessuna parte costituente la copertura può essere utilizzata per l'inserimento, o come supporto, di elementi o messaggi pubblicitari anche se realizzati su supporti auto-adesivi. Fa parte della copertura la fascia perimetrale di mascheramento della conversa o grondaia.

Art. 12 - PRESCRIZIONI TECNICHE

1. Con riguardo all'aspetto planimetrico i chioschi potranno avere forma poligonale, circolare e rettangolare.
2. I chioschi di forma poligonale o circolare dovranno avere il perimetro esterno inscritto in una circonferenza del diametro massimo di metri 5,00.
3. I chioschi di forma rettangolare - con lato minore non inferiore a metri 2,80, misurato all'esterno - non potranno superare i 15,00 mq..
4. Il piano di calpestio, finito a pavimento, dovrà essere compreso tra 10 e 15 centimetri dal piano di appoggio della superficie occupata.
5. La copertura sarà di norma piana. In alternativa è possibile prevedere una copertura a padiglione. Non è ammessa la copertura a due falde.
6. L'altezza massima del manufatto non potrà superare :
 - a) metri 3,30, nel caso è prevista la copertura piana, a misurare dal piano di appoggio del chiosco all'estradosso della copertura stessa;
 - b) metri 3,50, nel caso è prevista la copertura a padiglione, a misurare dal piano di appoggio alla linea di colmo della copertura.
7. Sono ammessi, rispetto al perimetro del chiosco, elementi aggettanti orizzontali per una profondità non superiore a metri 1,00 sul fronte di vendita ed a metri 0,50 sulle altre fronti, con un minimo di metri 0,30.
8. La distanza da alberi di norma non può essere inferiore a metri 3,00 e quella da siepi a metri 1,50.
9. Lo spazio da lasciare libero tra il chiosco ed altri manufatti (recinzioni, fabbricati, etc.) non potrà essere minore di metri 3,00.
10. La zoccolatura dovrà essere continua e lasciata in vista, non nascosta da elementi espositivi, fissi o mobili e realizzata (o semplicemente rivestita) con materiale coerente con la qualità architettonica dell'ambiente di inserimento.
11. Il sistema di illuminazione dovrà essere il risultato di un progetto unitario.
12. Non e' consentito l'utilizzo di tubi al neon in vista.
13. Non e' consentito l'uso di profilati o superfici in alluminio anodizzato colore naturale in nessuna parte del chiosco e' consentito l'uso di lamiere ondulate, perlinature e materiali similari, laminati o materiali plastici con riproduzione a finto legno od altri disegni similari.
14. Le coloriture debbono attenersi alle indicazioni del seguente prospetto :

ELEMENTO COSTRUTTIVO	MATERIALE	ALTERNATIVA DI COLORITURA (sistema di codifica RAL)		
		A	B	C
		VERDE	BLU	GRIGIO
FASCIA E RISVOLTI	Acciaio	6028	5000	7039
ELEMENTI CIECHI E FISSI DELLE PARETI LATERALI	Acciaio	6000	5014	7030
SERRANDE O ANTE ASPORTABILI	Acciaio o alluminio	6028	5000	7039
CHIASSILI	Acciaio o alluminio	6028	5000	7039
FALDE DELLA COPERTURA	Rame naturale	----		
CIELO (SOTTOGRONDA)	Alluminio	9016 (bianco)		
PROFILATI PER BANCO e BANCO DI VENDITA	Alluminio	7030 (grigio scuro)		
INTERNI SOFFITTO	Alluminio	9010 (bianco puro)		
INTERNI PARETI	Alluminio	7032 (grigio chiaro)		
BASAMENTO IN VISTA	Pietra o granito o acciaio o alluminio	Grigio (superficie nat. o bocciardata per la pietra) 7030 (grigio scuro) per il metallo		

Art. 13 - REQUISITI IGIENICO-SANITARI ED EDILIZI DEI CHIOSCHI

1. L'attività di produzione e vendita di generi di gastronomia locale, può essere esercitata in chioschi, su area pubblica e, che abbiano i seguenti requisiti :
 - a) I locali per la vendita e laboratorio dovranno avere altezza media interna pari a metri 2,70 e comunque altezza minima non inferiore a metri 2,00;
 - b) La superficie utile netta (calpestabile) dei chioschi non dovrà essere inferiore a mq. 9,00. A tale superficie va aggiunto il servizio igienico ad uso del personale;
 - c) I chioschi dovranno essere obbligatoriamente dotati di servizio igienico accessibile dall'interno, con lavandino con rubinetto a pedale o fotocellula, distributore di sapone liquido e asciugamani a perdere. Tale servizio deve essere composto da un bagno ed un antibagno/spogliatoio, aventi altezza media non inferiore a metri 2,40 e comunque di altezza minima non inferiore a metri 2,00, e superficie di mq. 2,50;
 - d) I materiali utilizzati per pavimentazioni, tramezzi, tamponature, ecc. non dovranno emettere gas o particelle nocive agli operatori e alla preparazione dei cibi. I titolari dell'attività dovranno mettere in pratica ogni accorgimento tecnologico atto a limitare l'emissione verso l'esterno di rumori, fumi o odori che possono arrecare disturbo;
 - e) Il rapporto di illuminazione e aerazione naturale della zona di vendita e/o laboratorio dovrà essere di 1/8, mentre per il bagno l'apertura finestrata può essere di 1/12, o in alternativa, impianto di aspirazione forzata ed illuminazione artificiale;
 - f) I chioschi devono essere strutturati in modo da avere una separazione fisica o funzionale tra la zona di preparazione e la zona di vendita.
 - g) All'interno della zona di preparazione dovrà essere collocato un lavello con rubinetto a pedale o fotocellula dotato di acqua calda e fredda, distributore di sapone liquido e di asciugamani a perdere nonché un frigorifero per la conservazione delle materie prime (in caso di vendita di bibite i frigoriferi dovranno essere separati) e una cappa di aspirazione attrezzata con idonei sistemi di filtraggio, posizionata sopra il punto di cottura, con attivazione meccanica e sfogo in copertura del chiosco;
 - h) All'interno dei chioschi i pavimenti e le pareti, fino ad un'altezza di metri 2,00, dovranno essere in materiale lavabile e disinfettabile. Uguali caratteristiche dovranno avere i piani di lavoro e di vendita;
 - i) All'interno e all'esterno dovranno essere collocati idonei contenitori per i rifiuti, dotati di coperchi collegati a pedaliera, o comunque attrezzati con chiusura automatizzata;
 - j) Allacciamento alla rete idrica dell'acquedotto comunale;
 - k) Allacciamento alla rete fognaria pubblica;
 - l) Allacciamento alla rete di distribuzione di energia elettrica;
 - m) La collocazione del chiosco non deve pregiudicare la salubrità e sicurezza degli alimenti preparati e commercializzati;
 - n) Il titolare deve provvedere alla pulizia dell'area circostante, nella quale deve essere altresì tassativamente escluso il deposito di merci e di materiali inerenti l'attività.

2. Per i chioschi adibiti alla somministrazione di prodotti alimentari e bevande valgono le norme di cui al precedente comma 1, ad esclusione delle lettere f), g) ed h). Per tali chioschi restano prescritti, comunque :
 - a) una razionale collocazione dei prodotti alimentari e delle bevande da conservare, tale da evitare possibili rischi di contaminazione;
 - b) il banco bar deve essere provvisto di lavello approvvigionato di rete acquedottistica;
 - c) idonee attrezzature atte a garantire la conservazione di prodotti alimentari deperibili in regime di temperatura controllata;
 - d) gli arredi ed il piano di lavoro devono essere in materiale liscio, lavabile e disinfettabile.

3. Per i chioschi adibiti al commercio e consumo sul posto di frutta (cocomeri, meloni ecc.) valgono le norme di cui al precedente comma 1, ad esclusione delle lettere f), g) ed h). Per tali chioschi restano prescritti, comunque :
 - a) una razionale separazione fisica della zona preparazione da quella di stoccaggio;
 - b) una razionale collocazione dei prodotti alimentari;
 - c) il banco di preparazione deve essere provvisto di lavello approvvigionato di rete acquedottistica;
 - d) gli arredi ed il piano di lavoro devono essere in materiale liscio, lavabile e disinfettabile;
 - e) idonee sedie e tavoli con superficie lavabile e posateria a perdere.Nei chioschi in cui si esercita esclusivamente la vendita di frutta intera non è necessario, da parte del titolare, essere in possesso dell'autorizzazione sanitaria.

Art. 14 - ALLACCIAMENTI E SERVIZI

1. Il rilascio del permesso di costruire per l'installazione del chiosco non include alcuna altra autorizzazione per quanto riguarda gli allacciamenti fognari, elettrici, acquedotto ecc.. che dovranno essere richiesti ove necessario secondo le modalità di Legge.

Art. 15 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, ai sensi dell'art. 6 del vigente Statuto Comunale, entra in vigore dal compimento di un periodo di deposito presso la segreteria comunale della durata di dieci giorni, da effettuare successivamente alla esecutività della delibera di Consiglio Comunale di approvazione dello stesso.

PARTE III
MODULISTICA

**Al Responsabile del Settore AA.EE.
del Comune di
SANTA MARIA A VICO**

**OGGETTO : PERMESSO DI COSTRUIRE PER INSTALLAZIONE CHIOSCO.
RICHIESTA PARERE PRELIMINARE**

Il sottoscritto _____, nato a _____ (___), il _____
residente in _____ (____), Via/P.zza _____ n. ____
(C.F./P.IVA _____), ☎ _____ ☎ _____

titolare dell'attività : commerciale
 pubblico esercizio

intendendo installare in questo comune, in località _____ Via / Piazza _____
un chiosco a carattere commerciale : ALIMENTARE _____
(descrizione)

NON ALIMENTARE _____
(descrizione)

C H I E D E

per la fattibilità, ex art. 5 del vigente "Regolamento Chioschi", apposito

PARERE PRELIMINARE

A tal riguardo si allegano :

- Copia conforme del titolo abilitativo all'attività commerciale / di pubblico esercizio;
- Estratto di P.R.G., in scala 1:2000, con indicazione del punto di interesse alla installazione del chiosco comprendente, a far centro da quest'ultimo, una area di raggio non inferiore a metri 500;
- Documentazione fotografica del luogo (minimo n. 4 foto a colori - formato non inferiore a cm. 9 x 12, del tipo a sviluppo non istantaneo);
- Tavola indicante l'ubicazione del chiosco ed individuazione dei parcheggi circostanti;
- Progetto di massima.

Distinti saluti.

S. Maria a Vico, lì _____.

Il richiedente

bollo

**Al Responsabile del Settore Urbanistica
del Comune di
SANTA MARIA A VICO**

**OGGETTO : INSTALLAZIONE CHIOSCO.
RICHIESTA PERMESSO DI COSTRUIRE**

Il sottoscritto _____, nato a _____ (____), il _____
residente in _____ (____), Via/P.zza _____ n. _____
(C.F./P.IVA _____), ☎ _____ ☎ _____

avendo ottenuto da codesto Ente comunicazione dell'esito favorevole espresso dalla Conferenza dei Servizi, datato _____, per la installazione di un chiosco a carattere commerciale :

- ALIMENTARE : _____
(descrizione)
- NON ALIMENTARE : _____
(descrizione)

da allocare in località _____ Via / Piazza _____,
come proposto nel progetto di massima

C H I E D E

ex art. 6 del vigente "Regolamento Chioschi", il relativo

PERMESSO DI COSTRUIRE

A tal riguardo si allegano :

- Copia della comunicazione dell'esito favorevole espresso dalla Conferenza dei Servizi;
- Progetto esecutivo, completo degli allegati di cui all'art. 6, comma 2, del vigente "Regolamento Chioschi", redatto da _____, iscritto a _____
_____ al n. _____

Resta edotto che, a garanzia dell'adempimento degli obblighi indicati nel permesso di Costruire vi è l'obbligo della presentazione delle garanzie di cui all'art. 6, comma 3, del vigente "Regolamento Chioschi",

S. Maria a Vico, lì _____.

Il richiedente

bollo

**Al Responsabile del Servizio
Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche
del Comune di
SANTA MARIA A VICO**

**OGGETTO : INSTALLAZIONE CHIOSCO.
RICHIESTA CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO**

Il sottoscritto _____, nato a _____ (____), il _____
residente in _____ (____), Via/P.zza _____ n. _____
(C.F./P.IVA _____), ☎ _____ ☎ _____

avendo ottenuto da codesto Ente Permesso di Costruire n. _____ del _____
per la installazione di un chiosco a carattere commerciale :

- ALIMENTARE : _____
(descrizione)
- NON ALIMENTARE : _____
(descrizione)

da allocare in località _____ Via / Piazza _____,

CHIEDE

ex art. 7 del vigente “Regolamento Chioschi”, la relativa

CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI UNA PORZIONE DI SUOLO PUBBLICO

delle dimensioni di mq. _____

A tal riguardo si allegano :

- Copia conforme del Permesso di Costruire n. _____ del _____, rilasciato da codesto Ente;
- Copia conforme del relativo progetto esecutivo, completo degli allegati di cui all'art. 6, comma 2, del vigente “Regolamento Chioschi”, redatto da _____, iscritto a _____ al n. _____.

S. Maria a Vico, lì _____.

Il richiedente

PARTE IV

CONVENZIONE TIPO

PER

CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO

CONVENZIONE TIPO**REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI SANTA MARIA A VICO
Provincia di CASERTA**

Repertorio n. _____
del _____

**Convenzione per l'affidamento in uso temporaneo di una porzione
di area di proprietà comunale su cui installare un chiosco**

L'anno _____ (_____) il giorno ____ (_____) del mese di _____
nella sede Comunale avanti a me dott. _____ Segretario Generale del Comune
di S. Maria a Vico, autorizzato a rogare, nell'interesse del Comune, gli atti in forma pubblica
amministrativa, sono comparsi :

1. Il sig. _____, Responsabile del Settore a cui fa capo il servizio di
Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche, che interviene in questo atto esclusivamente in nome,
per conto e nell'interesse del Comune di SANTA MARIA A VICO, codice fiscale
80004570612, di seguito nominato nel presente atto semplicemente "Ente concedente";
2. Il Sig. _____, nato il _____ a _____ e residente
in _____ alla Via/Piazza _____ C.F. _____
di seguito nominato nel presenta atto semplicemente "Concessionario";

comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario comunale sono
personalmente certo.

Di comune accordo le parti sopra nominate rinunciano all'assistenza di testimoni con il mio
consenso.

Premesso che i beni rientranti nel patrimonio comunale possono formare oggetto di diritti
in favore di terzi nei modi stabiliti dalla normativa vigente;

Visto il vigente "Regolamento Chioschi", approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. ____ del _____ disciplinante l'installazione di chioschi su aree pubbliche;

Visto il vigente "Regolamento Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche" , approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 151 del 28.12.1998, disciplinante il relativo canone di
concessione;

Visto il Permesso di Costruire n. _____ del _____ rilasciato dal Comune di S. Maria a
Vico al Concedente per la installazione di un chiosco a carattere commerciale ALIMENTARE /
NON ALIMENTARE da allocare in località _____ Via/Piazza _____

Tutto ciò premesso

le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 – Regolamento

La concessione viene accettata sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme del vigente Regolamento Chioschi, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. ____ del _____, che il Concessionario dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

Art. 2 - Individuazione dell'area in concessione

L'area sulla quale insisterà il chiosco è ubicata in località _____ Via/Piazza _____ e risulta essere di complessivi mq. _____, con forma planimetrica conforme al Permesso di costruire n. ____ del _____ in premesso richiamato.

Art. 3 - Modalità di utilizzazione del bene

L'area assegnata in concessione sarà utilizzata per la costruzione di un chiosco a carattere commerciale riguardante _____. Non potrà pertanto essere modificata l'attività svolta nel chiosco rispetto a quanto autorizzato dall'Amministrazione.

Art. 4 – Divieto di sublocazione

Il concessionario non può locare a terzi le aree di cui alla presente convenzione, ne può cedere ad altri la concessione di che trattasi, pena la revoca della stessa.

Art. 5 – Canone

Il canone annuo della concessione ammonta ad € _____ (Euro _____) ed è corrisposto anticipatamente :

- a) per il primo anno entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione;
- b) per ogni anno successivo entro la medesima data;

Il canone è soggetto a variazione secondo i relativi aggiornamenti tariffari.

Art. 6 – Durata della concessione

La durata della presente concessione è fissata in anni 10 (dieci) a decorrere dalla data di sottoscrizione della presente. In caso di mancato rinnovo alla scadenza, la presente concessione decade automaticamente.

Art. 7 – Rinnovo della concessione

Il rinnovo è concesso, sempreché richiesto dal concessionario almeno 180 giorni prima della scadenza e con le modalità contenute nell'art. 8 del "Regolamento Chioschi", per solo due volte. Alla scadenza del secondo rinnovo – e comunque non oltre il compimento del 30° anno dalla sottoscrizione della presente - la struttura dovrà comunque essere rimossa e l'area ritornerà nella piena disponibilità del Comune.

Art. 8 – Oneri

Sono interamente a carico del concessionario le propedeutiche richieste e le relative spese per allacciamenti, idrici, fognari, elettrici, etc..

Art. 9 – Decadenza, revoca, divieti e sanzioni

Il concessionario decade dal diritto di occupare lo spazio concessogli qualora non rispetti le norme della presente concessione, ovvero non osservi le norme stabilite dalla legislazione vigente e dai Regolamenti comunali.

Incorre altresì nella decadenza:

- a)* per mancato pagamento anche di una sola annualità del canone di concessione;
- b)* se l'occupazione non viene effettuata entro tre mesi dalla data di sottoscrizione della presente;
- c)* per violazione delle norme relative al divieto di locazione;
- d)* per uso diverso della occupazione rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione;
- e)* per decadenza del titolo autorizzativo produttivo-commerciale (autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande, autorizzazione per il commercio su area pubblica, autorizzazione per la rivendita di quotidiani e/o periodici).

La pronuncia di decadenza comporta la cessazione degli effetti della presente concessione con effetto dal momento stesso in cui viene pronunciata.

La presente concessione è revocabile anche quando per omessa manutenzione o uso improprio la struttura concessa risulti disordinata o degradata, nonché quando la medesima abbia subito modificazioni rispetto all'ultimo progetto autorizzato.

Allo scadere della concessione, salvo rinnovo, la struttura deve essere rimossa; il concessionario ha l'onere di ripristinare la condizione del suolo nello stato in cui si trovava anteriormente all'installazione del manufatto.

Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse il Comune, esplicitandone le motivazione e con preavviso minimo di 30 giorni, può modificare, sospendere o revocare il provvedimento di concessione dell'occupazione di suolo pubblico, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo. In caso di revoca il Comune, dopo 60 giorni dall'emissione del provvedimento di revoca, ordina il ripristino dello stato dei luoghi.

In caso di revoca, decadenza della concessione o di scadenza senza rinnovo della medesima, il concessionario deve provvedere, a propria cura e spese, a rimettere ogni cosa nel pristino stato con immediatezza e comunque entro il termine stabilito dal Comune. In mancanza, vi provvede il Comune a spese del concessionario.

Al concessionario è dovuto il rimborso della quota di canone già versato afferente al periodo di mancata occupazione.

L'accatastamento dei materiali in prossimità dei chioschi fuori dall'orario di apertura dell'attività commerciale comporterà la sanzione amministrativa, così come previsto dal Nuovo Codice della Strada e dal relativo regolamento di attuazione e dai regolamenti comunali.

L'occupazione abusiva degli spazi non autorizzati, comporterà la sanzione amministrativa, così come previsto dal Nuovo Codice della Strada e dal relativo regolamento di attuazione, dai regolamenti comunali e dalla legislazione vigente.

Art. 10 - Polizza assicurativa

A garanzia degli obblighi assunti con la presente convenzione il concessionario ha stipulato a beneficio del Comune una fideiussione assicurativa / bancaria per un importo di € _____ corrispondente al 100% del costo di occupazione del suolo pubblico per l'intera durata della concessione mediante atto _____ n. _____ in data _____ rilasciata da _____ con sede in _____ Via _____, n. - P.IVA : _____
La garanzia deve essere integrata ogni volta che l'Ente Concessionario abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

Art. 11 – Controversie

Per qualsiasi controversie nascenti dalla presente il Responsabile del Settore a cui fa capo il servizio di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche propone una conciliazione per l'immediata soluzione della controversia medesima.

Qualora le parti non raggiungano un accordo entro 60 (sessanta) giorni dalla controversia, la soluzione viene attribuita al Giudice competente, salvo cause di revoca indicate nel regolamento.

Art. 12 - Domicilio legale

Per ogni comunicazione o notificazione sia in via amministrativa che giudiziale, il concessionario elegge domicilio legale in S. Maria a Vico nel sito del chiosco ove effettua l'esercizio dell'attività commerciale ovvero presso la propria residenza indicata in premessa. E' fatto obbligo al Concessionario di comunicare all'Ente Concedente ogni cambiamento in ordine alla propria residenza.

Art. 13 - Rinvio al regolamento

Per quant'altro non previsto nella presente convezione valgono le norme del Regolamento Chioschi.

Art. 14 – Registrazione

Le spese di rogito e quelle di registrazione della presente convenzione sono a totale carico del concessionario.

Quest'atto scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia, composto da fogli ____ (____) di cui si occupano n. ____ (____) facciate per intero e parte della presente sin qui, viene da me Segretario Generale letto alle parti che a mia richiesta l'approvano e con me lo sottoscrivono.

Il Rappresentante del Comune

Il Concessionario

Il Segretario Generale di Comune